

Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 5 del 23 gennaio 2020

FIERA DEL SUD EST SICILIA DEL MEDITERRANEO S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "Fiera del Sud Est Sicilia e del Mediterraneo S.p.A." (di seguito la "**Società**") come deliberato dal Consiglio Camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia nella seduta del con provvedimento n.

1.2 La società è costituita ai sensi e per gli effetti previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs n. 175/2016 e D. Lgs. n. 100/2017, (di seguito "**Testo Unico**"). Alla Società si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato, salvo quanto derogato dalle disposizioni del Testo Unico.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede in Catania via n. L'Organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie e istituire altrove e sopprimere filiali e succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici purché privi di stabile rappresentanza.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a termine di legge dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, come espressamente previsto dall'art. 4 c. 7 del Testo Unico.

4.2 Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentono l'incontro tra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi, attraverso l'utilizzo e la gestione dell'Ente Fiera, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) manifestazioni fieristiche, congressuali, di spettacoli, culturali, del tempo libero ed ogni iniziativa per conoscenza, diffusione e scambio di beni e servizi a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- b) allestimenti, assistenza tecnica, amministrazione, informatica, commerciale, organizzativa, logistica, di marketing, di management, di gestione ed assunzione in genere di proprietà intellettuale, di marchi e brevetti, di editoria (ad esclusione dei quotidiani);
- c) gestione e realizzazione parcheggi, attività di facchinaggio, trasporti, di ristorazione e somministrazione e di vendita e organizzazione di pubblicità;

- d) operazioni di natura finanziaria e commerciale anche attraverso l'acquisizione direttamente o indirettamente di beni immobili, beni mobili, con partecipazione in società ed
- e) imprese.

4.3 La Società agisce come operatore di mercato con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Il tutto con la tassativa esclusione delle attività non consentite dalla legge e in particolare dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed intermediazione finanziaria, se non nei limiti consentiti dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 s.m.i.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di €(.....) rappresentato da n. (.....) di azioni nominative prive del valore nominale e/o con valore nominale.

5.2 La Camera di Commercio del Sud est Sicilia, dovrà detenere la maggioranza delle azioni pari al

ARTICOLO 6 - AZIONI

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, a norma di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

ARTICOLO 8 - DIRITTO DI PRELAZIONE - GRADIMENTO - RECESSO

8.1 Per ogni ipotesi di trasferimento, anche se a favore di soggetto già socio, è riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, il cui esercizio è disciplinato nel seguente modo:

- a) nell'accezione "trasferimento", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la costituzione di diritti reali limitati, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione, conferimento di azienda, fusione o scissione e ogni altro negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di azioni della Società, e di obbligazioni convertibili in azioni e/o dei diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale e di diritti di sottoscrizione in genere (di seguito, i "Diritti");
- b) il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, i propri Diritti deve comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio

di Amministrazione, indicando le condizioni complete del trasferimento, le generalità del potenziale acquirente o avente causa, il prezzo, il corrispettivo o il valore e le modalità del trasferimento. Di tale comunicazione, il Presidente dovrà informare, a mezzo lettera raccomandata a.r., tutti gli altri soci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

- c) i soci potranno esercitare il diritto di prelazione, ciascuno proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società, comunicandolo, sempre a mezzo di raccomandata a.r., sia all'offerente sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente di cui al precedente punto (b);
- d) decorso il termine di cui al precedente punto (c), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi 15 (quindici) giorni, darà notizia degli eventuali Diritti rimasti inoptati a tutti i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione *pro quota* ai sensi del punto precedente; questi ultimi, entro l'ulteriore termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione anche per l'acquisto dei suddetti Diritti inoptati;
- e) entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare dell'ultimo termine di cui al precedente punto (d), ovvero, nel caso non si renda operativo il precedente punto iv., entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare del termine di cui al precedente punto il Presidente comunicherà ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione:
 - i diritti spettanti a ciascuno di essi in base alle comunicazioni ricevute;
 - il termine, non inferiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni, entro cui dovrà essere versato, a pena di decadenza, il corrispettivo.

8.2 Il diritto di prelazione riconosciuto ai soci dal comma 8.1 del presente articolo non è trasferibile.

8.3 Il socio offerente non è tenuto ad accettare un esercizio parziale del diritto di prelazione.

8.4 Nel caso di mancato esercizio, in tutto o (qualora vi consenta il socio offerente) in parte, del diritto di prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante potrà trasferire i Diritti (o la parte di Diritti per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione) al terzo, solo previo gradimento espresso dall'Assemblea dei soci della Società con la maggioranza qualificata prevista dal successivo articolo 15.2. L'Assemblea dovrà deliberare entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla conclusione del procedimento di prelazione.

8.5 Il gradimento potrà essere negato solo qualora:

- il soggetto acquirente si trovi in contrasto con le disposizioni del codice civile in materia.
- il soggetto acquirente sia in contenzioso giudiziale con la Società o con i suoi soci.

8.6 Dell'avvenuta concessione del gradimento o del diniego dello stesso (che dovrà essere motivato) dovrà essere data comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., al socio

offerente, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa deliberazione.

8.7 In mancanza di comunicazione al socio offerente entro il predetto termine, il gradimento si intenderà concesso.

8.8 In caso di concessione del gradimento, o qualora l'Assemblea non abbia deliberato in ordine allo stesso entro il termine di cui sopra, il socio offerente sarà libero di trasferire i propri Diritti alle condizioni specificate nell'offerta, purché il trasferimento si perfezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del socio, della comunicazione in ordine alla concessione del gradimento ovvero, qualora tale comunicazione non sia stata effettuata, dallo spirare del termine di cui al precedente punto 8.6; trascorso invano tale termine, l'intera procedura (di prelazione e gradimento) dovrà essere ripetuta.

8.9 Il trasferimento dei Diritti eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e degli altri soci e non legittima l'acquirente all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla titolarità dei Diritti trasferiti.

8.10 Il trasferimento dei Diritti sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione, per quello specifico trasferimento, nonché l'espressione, sempre per iscritto, del gradimento in ordine al cessionario.

8.11 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

8.12 Il diritto di recesso è esercitato nei modi e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

VERSAMENTI - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 9 - VERSAMENTI DI CAPITALE - AUMENTO

9.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato, in denaro e in natura con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, fermo restando il divieto di cui all'art.14 comma 5 del Testo Unico.

9.3 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'art. 2441 del codice civile (diritto di opzione).

9.4 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso di riferimento in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del codice civile (mancato pagamento delle quote).

ARTICOLO 10 — FINANZIAMENTI DEI SOCI

10.1 La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, a titolo di finanziamento, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

10.2 I finanziamenti ed i versamenti che i soci effettuassero alla Società, in qualunque forma eseguiti ed anche non proporzionali alle azioni possedute, non producono interessi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO IV ASSEMBLEA

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in luogo diverso nel territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere spedito: per posta elettronica certificata, email o raccomandata a.r.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

11.2 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.4 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 12 — DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Il funzionamento delle sedute assembleari è disciplinato da apposito regolamento (di seguito il "Regolamento"), adottato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di legge.

12.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 13 — RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

13.1 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, in conformità a quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile e fermi i divieti di legge.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario, dovrà curare in sede di costituzione dell'Assemblea, la verifica e la cosiddetta validazione delle deleghe presentate, qualora le stesse non fossero munite di firma autenticata o concesse a mezzo di atto pubblico e, in genere, il diritto di intervento.

ARTICOLO 14 — PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente all'uopo delegato dal Presidente medesimo, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento di tutti i predetti Amministratori, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea medesima.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea, ha, fra l'altro il potere di (a) constatare la regolare costituzione dell'assemblea, (b) accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, (c) regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, (d) stabilire le modalità delle votazioni e (e) proclamare i risultati delle stesse.

14.3 L'Assemblea nomina il Segretario, che può anche non essere azionista.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea verranno fatte constatare mediante processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nei casi di legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

14.5 E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

ARTICOLO 15 — COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

15.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori e tra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i due Vice Presidenti;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

e) autorizza per gli importi superiori ad € garanzie fidejussorie rilasciate nell'interesse di terzi, fra i quali non si considerano le società controllanti, controllate e quelle sottoposte al medesimo controllo, così come stabilito ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) del c.c.;

f) autorizza il trasferimento e la cessione di marchi inerenti ad attività fieristiche;

g) autorizza il trasferimento dell'intero complesso dei beni mobili inerenti l'esercizio dell'attività fieristica, fatto salva la competenza del Consiglio di Amministrazione a disporre per i singoli beni mobili;

inoltre l'assemblea esprimerà il proprio parere al Consiglio di Amministrazione;

h) sulle proposte di acquisizione e di cessione di partecipazioni in altre società aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonché ogni altra attività connessa o complementare di rilevante entità e comunque per importo di acquisto o di cessione di partecipazione superiore ad €.....

i) sulle proposte di partecipazione alla costituzione delle società il cui oggetto sociale rientri in quelli del punto h) che precede, la cui partecipazione risulti di rilevante entità e comunque per importi superiori ad €.....

15.3 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria e devono assumersi, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il% del capitale sociale, le materie di seguito elencate:

- emissione di prestiti obbligazionari convertibili o *cum warrant*;
- scioglimento anticipato della Società, trasformazione, trasferimento della sede sociale, cambiamento dell'oggetto sociale, fusioni o scissioni della Società;
- cessione, conferimento e/o vendita degli immobili di proprietà della Società adibiti ad ospitare manifestazioni fieristiche o compresi in aree a ciò destinate dalla relativa pianificazione urbanistica territoriale;
- cessione, conferimento o affitto dell'azienda o di una sua parte sostanziale;
- modifica e/o soppressione del presente articolo 15, nonché degli articoli 8, 11.1, 12 del presente Statuto, nonché introduzione di nuove norme statutarie che siano incompatibili con, o che abbiano altrimenti l'effetto di modificare e/o sopprimere, il contenuto delle previsioni di tali articoli.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

(*) ARTICOLO 16 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del Testo Unico e potrà essere composto da (.....) membri, compreso il Presidente.

16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili consecutivamente per non più di due volte.

16.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c.: **(*) a titolo esemplificativo**

- la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ha diritto di nominare n. Consiglieri;

- Il Comune di Catania ha diritto di nominare n. Consiglieri;
- la Città Metropolitana di Catania ha diritto di nominare n. Consiglieri;
- la Regione Siciliana ha diritto di nominare n. Consiglieri;
- Libero Consorzio di Ragusa ha diritto di nominare n.Consiglieri;
- Libero Consorzio di Siracusa ha diritto di nominare n..... Consiglieri;
- la Società Aeroportuale SAC S.p.A. ha diritto di nominare n.Consiglieri;
- la Società RFI ha diritto di nominare n. Consiglieri;

16.4 Si prevede l'eventuale partecipazioni di soggetti privati da individuare tra operatori del settore fieristico di livello locale, nazionale ed internazionale tramite procedura di evidenza pubblica.

ARTICOLO 17 — POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, con le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente statuto.

17.2 Il Consiglio può nominare, tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo, composto da 3 (tre) membri, tra i quali il Presidente del Consiglio stesso.

Il Comitato Esecutivo, fermi i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, avrà le funzioni e i poteri ad esso conferiti dal Consiglio. Il Comitato Esecutivo deve riferire periodicamente e con cadenza almeno trimestrale al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe allo stesso conferite e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire al suo interno comitati con funzioni propositive e/o consultive anche in materia di nomine, remunerazioni e di controlli interni.

ARTICOLO 18 — RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio si riunisce, con cadenza almeno mensile, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando, in proposito, è fatta domanda scritta al Presidente da almeno due membri del Consiglio stesso.

18.2 Se il Presidente non vi provvede entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla convocazione del Consiglio provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta ai sensi del paragrafo precedente.

La convocazione è inviato ai soci per posta elettronica, per e-mail o raccomandata A/R indicanti l'ordine del giorno, spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, al domicilio o all'indirizzo pec ed e-mail dichiarato da ciascun Amministratore e da ciascun Sindaco all'atto di accettazione della carica.

In caso di urgenza la convocazione deve essere spedita, con le medesime modalità sopra descritte, almeno un giorno prima di quello fissato per l'assemblea.

18.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

18.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 19 — COMPENSI E RIMBORSI SPESE

19.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

19.2 L'Assemblea ordinaria può in qualsiasi momento deliberare compensi agli Amministratori, ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

ARTICOLO 20 — PRESIDENTE

20.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 16, è il legale rappresentante della Società ed esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

20.2 Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

ARTICOLO 21 — DIRETTORE GENERALE

21.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i compiti e le funzioni e conferendogli poteri di rappresentanza per lo svolgimento dell'attività aziendale corrente.

21.2 Il Direttore Generale costituisce il vertice della struttura organizzativa e amministrativa della Società ed è il capo del personale ed opera in conformità ai compiti e alle funzioni demandati dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale interviene alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, e cura l'esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

TITOLO VI

SINDACI

ARTICOLO 22 — COLLEGIO SINDACALE

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di legge. Le attribuzioni e i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi dell'art. 2402 del codice civile. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

22.2 Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) anni e in caso di impedimento, rinuncia o decadenza dei membri effettivi, subentrano i supplenti, in ordine età, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica sino alla successiva Assemblea.

22.3 In caso di revoca di uno o più Sindaci a norma dell'art. 2400 del codice civile, la sostituzione avverrà da parte dell'Ente che lo ha designato, se il Sindaco revocato era stato designato da tale Ente, ovvero da parte dell'Assemblea dei soci.

22.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e colui che ne redige il verbale.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 23 — BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

23.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

23.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'Assemblea.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge

ARTICOLO 24 — PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale o presso gli istituti di credito designati dall'Assemblea che approva il bilancio.

ARTICOLO 25 — PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI NON RISCOSSI

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

ARTICOLO 26 — CONTROLLO

Il controllo sulla società viene esercitato secondo le modalità di cui all'art. 2359 del codice civile con le precisazioni riguardanti le amministrazioni pubbliche contenute all'art. 2 e 1 lett. b), c) e d) del Testo Unico.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 — SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 28 — RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E PATTI PARASOCIALI

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle deroghe al codice civile in materia di società disposte, dal Testo Unico in materia di società a partecipazione "pubblica.

28.2 Nel caso in cui i soci della Società qualificabili nei termini di "amministrazioni pubbliche" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma primo, lettera (a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", stipulassero tra loro patti parasociali, di qualsivoglia tenore, relativi alla Società, tali da configurare una situazione di "controllo pubblico" congiunto, quale definita dall'articolo 2, comma primo, combinato disposto delle lettere (b) ed (m), del Testo Unico, i suddetti patti parasociali non potranno avere effetto fintanto che il presente Statuto non venga adeguato alla disciplina tempo per tempo vigente in materia di società a controllo pubblico.

eventuale

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE